

Codice A2202A

D.D. 15 dicembre 2023, n. 872

"Comunità Energetica Rinnovabile Nuove Energie Alpine" con sede in Busca (CN). Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.



ATTO DD 872/A22000/2023

DEL 15/12/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A22000 - WELFARE**

OGGETTO: “Comunità Energetica Rinnovabile Nuove Energie Alpine” con sede in Busca (CN).
Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.

Premesso che

il Presidente dell’Associazione “Comunità Energetica Rinnovabile Nuove Energie Alpine” con sede in Busca (CN), Via Cavour 28, C.F. 04034020042, ha presentato istanza di iscrizione dell’Associazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001, acquisita al prot. n. 6280 del 02/08/2023;

l’Associazione anzidetta, in coerenza con la natura e le finalità dei suoi associati, persegue lo scopo di *“aggregare Configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili volte all’autoconsumo di energia rinnovabile in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 199/2021 e di apportare benefici ambientali, economici o sociali ai propri associati o alle aree locali in cui opera”*, come meglio descritto e precisato all’articolo 4 dello Statuto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

l’Associazione in oggetto si è costituita in data 21/12/2022 con atto a rogito del Dott. Michele Testa, notaio in Busca, rep. n. 38481, registrato presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Cuneo il 31/12/2022 al n. 29071 serie 1T;

vista la nota di sospensione prot. n. 25212 del 01/12/2023, con la quale si evidenziava la mancata presentazione della dichiarazione scritta del Legale Rappresentante *pro tempore*, attestante l’accantonamento del fondo di riserva indisponibile pari a 15.000€, da indicare nello stato patrimoniale del prossimo bilancio consuntivo;

preso atto che l’Associazione, con nota acquisita al prot. n. 25991 del 07/12/2023, in accoglimento delle osservazioni formulate e ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, successivamente modificata dalla D.G.R. n- 18-5603 dell’11/09/2017, ha provveduto ad inviare l’integrazione documentale richiesta, sottoscritta dal Legale Rappresentante *pro tempore*, attestando, a costituzione del patrimonio iniziale, un fondo di riserva indisponibile di importo pari a € 15.000,00 (euro quindicimila virgola zero zero);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell’allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;
visto il D.P.R. n. 361/2000;
visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;
visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77.

Tutto ciò premesso

IL VICARIO DELLA DIREZIONE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione al n. 1576 del Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, dell'Associazione "Comunità Energetica Rinnovabile Nuove Energie Alpine" con sede in Busca (CN), Via Cavour 28. Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL VICARIO DELLA DIREZIONE

Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

ALLEGATO "A" all'Atto
Rep. N° 38481 Raccolta N° 23518



STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE

"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE NUOVE ENERGIE ALPINE"

Titolo I - Denominazione, sede, durata e scopo

Articolo 1

1.1 È costituita, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, l'Associazione riconosciuta denominata:

"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE NUOVE ENERGIE ALPINE"

di seguito CER o l'Associazione.

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti della normativa nazionale e regionale pro tempore vigente.

Articolo 2

2.1 L'Associazione ha sede in Busca, Via Cavour 28.

Articolo 3

3.1 La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 13.

Articolo 4

4.1 L'oggetto sociale della CER è l'aggregazione di "Configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili" (di seguito abbreviato in configurazione e/o configurazioni) volte all'autoconsumo di energia rinnovabile così come previste dall'articolo 42 bis del decreto di legge 30 dicembre 2019, numero 162, convertito con Legge 28 febbraio 2020, n. 8, innovato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e regolate dalle regole pro tempore vigenti.

In base alle normative vigenti e a quanto definito dall'ARERA (Autorità di

Regolazione per Energia Reti e Ambiente), infatti, la presente CER, caratterizzata da un unico statuto, può identificare una pluralità di sottoinsiemi, ciascuno afferente a un'area sottesa ad una cabina di trasformazione e distribuzione primaria della rete elettrica nazionale, per la valorizzazione dell'autoconsumo definiti "configurazioni". Ciascuna configurazione deve essere costituita almeno da un produttore di energia da fonte rinnovabile e da un cliente finale (consumatore) così come previsto dalla normativa vigente. _____

Ciò consente di conciliare l'esigenza di valorizzare l'autoconsumo con tutte le altre diverse finalità richiamate dalla normativa in vigore, indipendenti dalla citata area geografica, che una comunità energetica può perseguire. Pertanto, la CER è intesa come un'unica comunità energetica che può realizzare diverse configurazioni per l'autoconsumo diffuso. _____

Inoltre, l'Associazione si propone di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri associati o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. _____

4.2 L'Associazione potrà altresì valutare di svolgere anche ulteriori attività connesse al proprio scopo, sia direttamente che mediante terzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: _____

- l'organizzazione di servizi accessori e complementari all'oggetto dell'Associazione, ivi inclusa la fornitura di energia, _____

- la promozione della propria attività di competenza, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati; _____

- la collaborazione in altri organismi con enti privati e pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione. _____

4.3 Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a

Atene
Assola
Castell
Genova
Imperia
La Spezia
Liguria
Monza
Novara
Ormai
Parma
Piemonte
Prato
Reggio Emilia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

cooperative e/o consorzi o altri organismi aventi finalità affini. _____

4.4 L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi di cui all'art. 4.2, nonché compiere atti ed operazioni per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a entità giuridica in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzata e/o iscritta in appositi albi od elenchi necessari o utili alla realizzazione del rispettivo scopo e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo. _____

4.5 L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra gli associati, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge. _____

4.6 Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione agli associati di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge. _____

4.7 La CER è un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed effettivamente controllato dagli associati che ne fanno parte attraverso gli organi stabiliti dall'art. 9. _____

4.8 L'Associazione opera nell'ambito territoriale limitato alla sola Regione Piemonte.

_____ **Titolo II Patrimonio ed esercizio sociale** _____

_____ **Articolo 5** _____

5.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da: _____

- beni, mobili ed immobili, conferiti in sede d'atto costitutivo dagli associati fondatori; _____

- beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; _____

- eventuale quota di iscrizione versata dagli associati; _____

- eventuali donazioni, contributi o lasciti; _____

- eventuali fondi di riserva; _____

- versamenti liberamente effettuati dagli associati destinati a specifiche finalità istituzionali individuate dal Consiglio Direttivo; _____

- ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate. _____

5.2 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. _____

5.3 Entro il 31 agosto di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio da sottoporre ad approvazione da parte dell'Assemblea degli associati entro il nono mese dalla chiusura dell'esercizio. _____

_____ **Titolo III - Associati** _____

_____ **Articolo 6** _____

6.1 Sono ammessi come associati: persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali, comprese le amministrazioni comunali, in qualità di clienti finali e/o produttori, così come definiti dalle Regole Tecniche delle disposizioni della deliberazione 318/2020/R/eel e del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2020. Ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato 1 alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, si considera impresa "ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica". _____

Nella nozione di autorità locali si ricomprendono inoltre, a titolo esemplificativo, gli enti ospedalieri, le aziende sanitarie locali, le Camere di Commercio, gli enti preposti all'istruzione ed il terzo settore. _____

6.2 La partecipazione all'Associazione non può costituire l'attività commerciale ed



industriale principale degli associati. _____

6.3 Gli associati si distinguono in: _____

- fondatori: coloro che costituiscono la CER sottoscrivendone l'Atto Costitutivo; _____
- ordinari: coloro che richiedono l'annessione all'Associazione inseriti in una configurazione; _____
- sostenitori: coloro che richiedono l'annessione all'Associazione condividendone i principi statutari. _____

6.4 Tutti gli associati sono tenuti al versamento annuale della quota associativa eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea e sono iscritti nel Registro degli associati. Il Registro sarà organizzato per tipologia di associati, come stabilito dall'art. 6.3, e per configurazione di appartenenza. _____

6.5 La qualifica di associato dà diritto a: _____

- partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione; _____
- partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato, ad eccezione degli associati sostenitori; _____
- essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati; _____
- partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione; _____
- partecipare alla ripartizione dei benefici riconosciuti dall'ordinamento all'Associazione, in quanto Comunità Energetica Rinnovabile, sulla base delle modalità di calcolo e/o di stima riportate nell'apposito Regolamento specifico di ogni configurazione. _____

Ogni associato, in qualità di cliente finale, manterrà i suoi diritti, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia. _____

6.6 All'atto di presentazione della domanda di adesione conformemente al modulo

che verrà consegnato dall'Associazione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto, del Regolamento della configurazione di futura appartenenza e di essere informato su ogni aspetto – legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione.

6.7 Per ogni utente della rete elettrica rispondente ai criteri stabiliti dall'art. 6.1, l'adesione all'Associazione può avvenire singolarmente se questo può entrare a far parte di una configurazione già esistente nella CER per cui è già stato attivato il meccanismo di incentivazione dell'energia condivisa secondo la normativa pro tempore vigente. In caso contrario l'iscrizione di un associato alla CER avverrà attraverso la costituzione di una configurazione di autoconsumo di energia condivisa come indicato all'art. 4.1, unitamente ad almeno un altro soggetto avente i requisiti richiesti stabiliti dalla normativa pro tempore in vigore.

Articolo 7

7.1 Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e, su proposta del Consiglio Direttivo stesso, all'esclusione dell'associato ~~del socio~~ deliberata dall'Assemblea degli associati in sede straordinaria con il quorum costitutivo e deliberativo di cui all'art. 11 escluso il voto del socio oggetto della procedura di esclusione.

7.2 L'esclusione può aver luogo anche per indegnità dell'associato o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera motivata dell'Assemblea degli associati.

7.3 È considerato moroso il socio che ritarda di oltre 45 (quarantacinque) giorni il versamento della quota associativa eventualmente dovuta.

Articolo 8

8.1. Ad ogni associato è consentito di recedere in ogni momento ed uscire dalla configurazione dando un preavviso di trenta giorni, tramite raccomandata o posta elettronica certificata al Consiglio Direttivo.

8.2 La qualifica di associato si perde per decesso, perdita dei requisiti di cui all'art. 6.1, recesso o esclusione nei casi di cui all'art. 7.2.

8.3 La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione, in tutto o in parte, delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati - che si considerano quindi consolidati nel patrimonio dell'Associazione, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

8.4 I versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (quali, a titolo esemplificativo, la costruzione di impianti e/o parchi fotovoltaici), per cui la perdita della qualità di associato dà diritto alla restituzione ma solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri associati, ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.

Titolo IV - Organi associativi

Articolo 9

9.1 Gli organi della CER sono:

- l'Assemblea degli associati

- il Consiglio Direttivo

Articolo 10

10.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni obbligano tutti gli associati.

10.2 Gli associati sono convocati in assemblea annualmente dal Presidente entro il trenta settembre mediante comunicazione scritta inviata ad ogni socio anche in via

nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. _____

Articolo 11

11.1 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. _____

Articolo 12

12.1 Hanno diritto di intervenire e votare all'Assemblea tutti gli associati fondatori e ordinari regolarmente iscritti nel Registro degli associati. I votanti possono farsi rappresentare esclusivamente da altri associati tramite delega, ma nessun associato può portare più di tre voti oltre al proprio. _____

12.2 L'Assemblea delibera sul bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le linee guida generali dell'Associazione, sulle modifiche statutarie e quant'altro è ad essa demandato dallo Statuto. _____

12.3 L'Assemblea elegge i consiglieri del Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio relativo al quarto anno di esercizio di carica. _____

Articolo 13

13.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio. _____



Articolo 14

14.1 L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ed un massimo di sei membri eletti dall'Assemblea degli associati e resta in carica per la durata di quattro anni.

14.2 Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

14.3 Nel Consiglio Direttivo, un consigliere rappresenta specificatamente la categoria degli associati "produttori" e un consigliere rappresenta la categoria degli associati "clienti finali", categorie così definite all'articolo 6.1.

14.4 Qualora un consigliere venga meno, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede a sostituirlo chiedendone convalida alla prima Assemblea.

14.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri.

Articolo 15

15.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea degli associati dal presente Statuto.

15.2 Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

15.3 All'atto di nomina il Consiglio Direttivo delega al Presidente i poteri ed i compiti di ordinaria amministrazione non riservati al Consiglio Direttivo stesso, tra cui in via esemplificativa e non esaustiva:

- aprire e chiudere conti correnti con banche, istituti di credito ed uffici postali, prelevare somme dai conti correnti intestati all'Associazione, all'uopo emettendo i relativi assegni o equivalenti, nonché disporre bonifici a valere su effettive

disponibilità e a valere su aperture di credito in conto corrente; _____

- effettuare versamenti sui conti correnti bancari e postali dell'Associazione,
- nonché girare assegni e vaglia per l'accredito sui conti correnti medesimi; _____
- nominare procuratori. _____

15.4 Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese con la maggioranza dei voti favorevoli. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Tutte le cariche associative sono gratuite. _____

_____ **Articolo 16** _____

16.1 Sono compiti del Consiglio Diretto: _____

- eleggere al proprio interno il Presidente dell'Associazione; _____
- mantenere aggiornato il registro degli associati valutando le richieste di ammissione alla CER; _____
- deliberare in merito alla esclusione di un associato dalla CER _____
- redigere il bilancio di esercizio entro il 31 agosto dell'anno successivo; _____
- stabilire la quota associativa alla CER; _____
- individuare e nominare il referente di cui all'art. 18 _____
- deliberare su ogni argomento di gestione della CER sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto. _____

_____ **Articolo 17** _____

17.1 Il Presidente viene eletto dai consiglieri. Il suo mandato termina in corrispondenza della scadenza della carica del Consiglio Direttivo ogni quattro anni e può essere eletto anche più volte. _____

17.2 Sono compiti del Presidente: _____

- rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; _____
- convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, curare l'esecuzione _____

delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

- verificare il rispetto dello Statuto;
- presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

17.3 Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salva ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Articolo 18

18.1 La CER individua come soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e della gestione delle partite di pagamento e di incasso dei contributi economici erogati dal GSE in qualità di Referente, l'Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.a. (A.C.D.A.), con sede in C.so Nizza 88, 12100 Cuneo, P.IVA 02468770041, per conto proprio o tramite terzi, secondo le regole, specifiche di ogni configurazione, stabilite nel Regolamento della CER.

18.2 Allo stesso soggetto sono affidate le funzioni di tesoreria, quali riscuotere le quote d'iscrizione, provvedere ai pagamenti, nonché curare la tenuta della contabilità e dei libri associativi, nonché i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

18.3 L'incarico di cui al comma 1 del presente articolo ha una durata massima di anni cinque, alla scadenza il Consiglio Direttivo provvederà alla nuova nomina.

Articolo 19

Il Regolamento di ogni configurazione è il documento che ne norma il funzionamento operativo ed il loro rapporto con la CER, nel rispetto dei principi statutari presenti nei precedenti articoli.

1/4 Azione "del socio"

Una postilla approvata con due
perde cancellate

REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - AGENZIA ENTRATE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €16,00
SEDECI/00
Agenzia Entrate
00026055 0000036A W050X002
00002561 21/06/2023 18:04:20
4578-00088 B85A14B34491EDF3
IDENTIFICATIVO : 01211159785517

0 1 21 115978 551 7



Agnese Alessandrino
Alberto Bellini
Emanuela
Antonio

Marco Marino
Giuseppe Olivero
Giuseppe Olivero
michelutti

